



Fiesole, 21 Maggio 1993

ORDINANZA N. 53

PROT. N°

9197

OGGETTO: Provvedimento per la circolazione stradale: limitazione traffico pesante in alcune strade di Fiesole Capoluogo. Modifica della ordinanza n° 179 del 27.11.1989.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 179 del 27.11.1989, prot. n° 20038, con la quale sono state dettate disposizioni per limitare il traffico pesante in alcune strade di Fiesole capoluogo;

Rilevato che a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 1.1.1993, del Decreto legislativo 30.4.1992 n° 285 si rende necessario adeguare il provvedimento di cui sopra alla mutata normativa ed alla diversa terminologia introdotta dal sopra menzionato decreto;

Ritenuto quindi che sussistano a tutt'oggi le motivazioni che determinarono l'adozione dell'ordinanza n° 179/89 qui di seguito riportate;

Considerato come il territorio del Comune di Fiesole sia costantemente investito da intenso traffico veicolare tale da influire gravemente sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini nonché sul patrimonio ambientale;

Ritenuto che sia necessario adottare opportune misure che valgano a limitare i suddetti effetti negativi;

Ritenuto di provvedere con la presente ad istituire limitazioni al traffico pesante in alcune strade del capoluogo di Fiesole;

Vista la legge 24.3.1989, n° 122;

Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 n° 285 - Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui a D.P.R. 16.12.1992, n° 495;

O R D I N A

Sono istituite nelle strade di seguito specificate le seguenti limitazioni in materia di circolazione stradale:

- Via Marini (da via Duprè a P.za del Mercato);
- Via Portigiani (da via Marini a via Sermei);
- Strada provinciale 54 (da p.za Mino all'incrocio con via di Vincigliata);

- 1) Divieto di transito nelle seguenti fasce orarie dalle ore 8,00 alle ore 9,30, dalle ore 12,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per gli autoveicoli previsti dall'art. 54, comma 1°, del decreto legislativo 30.4.1992 n° 285 e precisamente definiti dalle lettere:

- b) Autobus;
- c) Autoveicoli a trasporto promiscuo;
- d) Autocarri;
- e) Trattori stradali;
- f) Autoveicoli per trasporti speciali;
- g) Autoveicoli per uso speciale;
- h) Autotreni;
- i) Autoarticolati;
- l) Autosnodati;
- m) Autocaravan;
- n) Mezzi d'opera;

- 2) Per gli automezzi di peso complessivo a pieno carico non superiore a 25 quintali è istituito il divieto di carico e scarico nelle fasce orarie di cui al punto 1).
- 3) E' altresì istituito il divieto di sosta nelle strade sopra indicate per gli autoveicoli previsti dall'art. 54 comma 1 Decreto legislativo n° 285/92 lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), meglio sopra specificati.
- 4) Sono esclusi dal divieto di cui ai precedenti punti le autobus e i mezzi di intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e gli autoveicoli autorizzati dall'Ufficio Polizia Municipale.

La presente ordinanza verrà resa nota al pubblico con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale.

Le disposizioni della presente ordinanza entrano in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo.

SI AVVERTE

Che nei confronti dei trasgressori a quanto ordinato col presente provvedimento saranno adottate le sanzioni di legge.

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dei controlli sull'adempimento della presente ordinanza.



IL SINDACO
(Alessandro Pesci)

APM